



U . N . M . I . L . A b r u z z o
UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO D'ABRUZZO
Ente del Terzo Settore ~ D.Lgs. 117/2017
Associazione di Promozione Sociale ~ L.R. n° 11/2012
C.F. 92040270677
Sede Legale Via Francesco Franchi 25, 64100 Teramo (TE) tel.0861 247394
www.unmil.it e-mail: presidente@unmil.it pec: unmil@pec.it



DELIBERA PRESIDENZIALE N° 7.2022

Riferimento Posta Certificata della Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro – Sociale, Servizio “programmazione Sociale” – Ufficio Terzo Settore firmata digitalmente dal Responsabile dell’Ufficio Dott. Salvatore Gizzi e dal Dirigente del Servizio Dott. Raimondo Pascale, recante Protocollo Nr. 0351499/22 del 28/09/2022 (All.1).

Seguito Verbale di Assemblea del 26/06/2021 dell’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro d’Abruzzo recante al punto 1 dell’ordine del giorno: “Modifica dello Statuto Associativo al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore” (All.2).

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Abruzzo con lettera a riferimento ed invocando i poteri conferiti dall’Assemblea citata a seguito ed innescati dalla richiesta a riferimento, il sottoscritto Cav. Vincenzo Tassoni, nato a Torricella Sicura il 27/03/1950, C.F. TSSVCN50C27L295C e residente in 64100 Teramo (TE) alla Via Vincenzo Pigliacelli n° 34, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dell’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro d’Abruzzo con sede legale in 64100 Teramo (TE) alla Via Francesco Franchi n° 25, C.F. 92040270677 iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale istituito ai sensi della L.R. 11/2012,

DELIBERA

l’adeguamento dell’art. 16 comma 3 dello Statuto Associativo approvato dall’Assemblea del 26/06/2021 secondo le richieste della Regione Abruzzo contenute nella lettera a riferimento la cui copia costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera presidenziale.

Dispone la registrazione dello statuto adeguato presso l’Agenzia delle Entrate di Teramo e gli adempimenti successivi richiesti dalla Regione Abruzzo.

Teramo lì, 30/09/2022

Il Segretario verbalizzante
(Lucia Di Patrizio)

Lucia Di Patrizio



Il Presidente e Legale Rappresentante
dell’U.N.M.I.L. Regionale Abruzzo
(Cav. Vincenzo Tassoni)

Vincenzo Tassoni

Allegati:

- 1) Posta Certificata della Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro – Sociale, Servizio “Programmazione Sociale” – Ufficio Terzo Settore firmata digitalmente dal Responsabile dell’Ufficio Dott. Salvatore Gizzi e dal Dirigente del Servizio Dott. Raimondo Pascale, recante Protocollo Nr. 0351499/22 del 28/09/2022;
- 2) Verbale di Assemblea del 26/06/2021;
- 3) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore;
- 4) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Segretario verbalizzante.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il 06 OTT 2022

al n° 1008 serie 3

Peramento di € effettuato il



Anna D'Ignazio

Firma su delega del Direttore Provinciale



48

Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro d'Abruzzo
Sede Legale: Via Francesco Franchi 25, 64100 Teramo (TE)
Codice Fiscale: 92040270677



Verbale di Assemblea del 26/06/2021

In data 26 Giugno 2021, alle ore 10:30, si è riunita presso il Centro di Riabilitazione "Monte Fanum" di Torricella Sicura (TE), di proprietà dell'UNMIL onlus, l'Assemblea dei Delegati dell'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro d'Abruzzo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto associativo al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 11 dello Statuto associativo e del regolamento di amministrazione, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Cav. Vincenzo Tassoni, il quale, constatata la presenza di n. 17 delegati aventi diritto al voto su n. 21 eletti in occasione del Congresso Regionale del 30/05/2018 (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti), **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione con pieni poteri deliberativi** ai sensi dell'art. 21 dello Statuto associativo, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la **Dottoressa Lucia Di Patrizio**.

Compiuti gli adempimenti sull'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno:

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto associativo al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente, nella sua relazione introduttiva, informa i presenti sulla necessità, entro il 29 Giugno 2021, di procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto associativo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 30 Giugno 2021 è stata prevista dalla Regione Abruzzo, per la trasmissione della documentazione registrata, a seguito della proroga concessa dal Governo con Decreto Legge 22 Marzo 2021 nr. 41 (appellato "Decreto Sostegni") ma risultava già posta dall'art.101, comma 2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la **modifica entro tale termine risulta necessaria e fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle APS d'Abruzzo, oltre che per la confluente nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** dal momento in cui esso diverrà operativo.

Il Presidente presenta quindi ai Delegati la bozza del nuovo Statuto associativo.

Il Presidente nel prosieguo della sua relazione riafferma che il nuovo Statuto associativo è stato aggiornato con tutte le disposizioni obbligatorie previste, per le Associazioni di Promozione Sociale, dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di iscrizione quale APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto associativo evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto associativo nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'assemblea autorizza il Presidente ed il Consiglio Direttivo ad apportare ogni ulteriore modifica necessaria che fosse eventualmente richiesta dalle Autorità competenti per perfezionare con successo la procedura di adeguamento ai requisiti previsti senza dover convocare una nuova assemblea per deliberare sul medesimo argomento.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13:05

Il Presidente



Il segretario verbalizzante

Sono presenti i seguenti Delegati:

- Cav. Vincenzo Tassoni nato a Torricella Sicura il 27/03/1950 in qualità di Presidente
- Di Claudio Renato, nato a Castelli (TE) il 17/12/1948
- Nori Gabriele, nato a Teramo (TE) il 14/04/1966
- Martinelli Osvaldo, nato a Giulianova (TE) il 26/01/1951
- Di Pietro Giovanni, nato a Teramo (TE) il 10/08/1961
- Carafone Carmela, nata a Poggiofiorito (CH) il 20/10/1959
- Ciafardoni Lina, nata a Campli (TE) il 11/04/1950
- Consorti Danilo, nato a Giulianova (TE) il 22/07/1957
- Tassoni Stefano, nato a Teramo (TE) il 27/01/1978
- Tassoni Orfeo, nato a Torricella Sicura (TE) il 31/08/1954
- D'Orazio Antonio, nato a
- Di Domenico Fabrizio, nato a Teramo (TE) il 01/12/1962
- Di Martino Giovanni, nato a Cermignano (TE) il 13/02/1953
- Mazzocchetti Gelsomina, nata a Atri (TE) il 12/04/1986
- Di Patrizio Lucia, nata a Teramo il 26/10/1974
- Di Giovanni Sestino, nato a Montreal (Canada) il 20/10/1967
- Pantoli Massimiliano, nato a San Benedetto Del Tronto (AP) il 18/03/1974



Cav. Vincenzo Tassoni	
Di Claudio Renato	<u>Renato Di Claudio</u>
Nori Gabriele	<u>Gabriele Nori</u>
Martinelli Osvaldo	<u>Martinelli Osvaldo</u>
Di Pietro Giovanni	<u>Giovanni Di Pietro</u>
Carafone Carmela	<u>Carmela Carafone</u>
Ciafardoni Lina	<u>Lina Ciafardoni</u>
Consorti Danilo	<u>Danilo Consorti</u>
Tassoni Stefano	<u>Stefano Tassoni</u>
Tassoni Orfeo	<u>Orfeo Tassoni</u>
D'Orazio Antonio	<u>Antonio D'Orazio</u>
Di Domenico Fabrizio	<u>Fabrizio Di Domenico</u>
Di Martino Giovanni	<u>Giovanni Di Martino</u>
Mazzocchetti Gelsomina	<u>Gelsomina Mazzocchetti</u>
Di Patrizio Lucia	<u>Lucia Di Patrizio</u>
Di Giovanni Sestino	<u>Sestino Di Giovanni</u>
Pantoli Massimiliano	<u>Massimiliano Pantoli</u>

86



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato registrato il 04 LUG 2021

ala 689 serie 3A

ESENTE

Perseguimento di € _____ effettuato il _____



Anna D'Ignazio

Firma su delega del Direttore Provinciale Prof. Gino Colaiardi





GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO Lavoro - Sociale
SERVIZIO "Programmazione sociale"
UFFICIO Terzo Settore

Associazioni
Di cui all'allegato "A"

OGGETTO: D.Lgs 117/17 "Codice terzo Settore" art. 54 "Trasmigrazione dei registri esistenti" e Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 art. 31, comma 8;

Con riferimento alla verifica dei requisiti d'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore "RUNTS" D.Lgs. 117/17, si comunica che il competente ufficio ha proceduto alla disamina degli Statuti delle Associazioni di cui all'Allegato A, rilevando quanto segue:

- a) Dagli statuti prodotti, anche se redatti ai sensi del D.lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore" si evidenzia la seguente criticità:
1. la presenza di limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vita associativa circoscrivendo ai soli soci maggiorenni il diritto decisionale e di voto. Con l'inibizione di voto ai minori nell'assemblea dei soci viene meno il principio fondamentale di democraticità richiamato nel Codice del Terzo Settore (artt. 21, 23 e 25 comma 2 e in tema di Associazioni di Promozione Sociale art. 35, comma 2). Tale diritto, infatti, può essere esercitato *ex lege* per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. (Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228).

In considerazione di quanto esposto, si chiede di verificare e provvedere ad approvare, mediante apposita assemblea, le modifiche statutarie sopraindicate come riportato alla lettera a), inviando poi a questo Ufficio copia del Verbale di Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa, che ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.M. n. 106/2020 si assegnano **dieci giorni** dalla ricezione della presente "per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione" segnalata.

Si fa presente che la regolarizzazione nei termini già evidenziati dovrà avvenire **entro gli ulteriori sessanta giorni**, successivi ai primi già richiamati dieci giorni, trascorsi i quali infruttuosamente, si procederà all'iter per il diniego dell'iscrizione al RUNTS.

Resta inteso che le associazioni possono procedere all'adeguamento dello Statuto e alla relativa registrazione nonché alla trasmissione documentale allo scrivente servizio, anche prima dei termini sopra citati, per facilitare la conclusione della procedura di iscrizione al RUNTS e definire la richiesta di accreditamento al 5 x mille, sul portale RUNTS: inserimento dei dati (in apposita sezione "cinque per mille" attivare la casella 'Accreditamento del 5/1000' con inserimento di 'IBAN' e 'Provincia Tesoreria') per chi ne fosse sprovvisto oppure la conferma per chi è già accreditato (elenco permanente ministeriale, Anagrafe Onlus).

La documentazione deve essere inviata, sul portale regionale <https://sportello.regione.abruzzo.it/>, sotto "Catalogo Servizi" sezione "Terzo Settore", con accesso tramite SPID.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Per eventuali contatti, inviare un'e-mail all'indirizzo: runts@pec.regione.abruzzo.it

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale
Firmato digitalmente
Firmato da:
RAIMONDO
PASCALE
28.09.2022
10:26:50 UTC

CT/ct

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro d'Abruzzo
Codice Fiscale: 92040270677

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro d'Abruzzo", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di 64100 Teramo (TE) in Via Francesco Franchi, nr.25. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito della Regione Abruzzo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Regione Abruzzo.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie nella Regione Abruzzo.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro d'Abruzzo APS ETS" oppure "Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro d'Abruzzo Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" e l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale essendo l'associazione iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Abruzzo, istituito ai sensi della L.R. 01.03.2012 nr. 11.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apertistica e acconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione, nell'intento di concorrere alla educazione morale e culturale degli invalidi del lavoro e per servizio, orfani e vedove di caduti sul lavoro e per cause di servizio, promuove iniziative di attività volte a perseguire il progresso civile e sociale della categoria e della collettività, in attuazione dei principi di mutualità, sussidiarietà, pari opportunità tra i sessi e rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Obiettivi primari dell'associazione sono:

- a) la rappresentanza e tutela della Categoria in tutte le Sedi Istituzionali;
 - b) la riabilitazione funzionale, soprattutto attraverso riabilitazione equestre ed ippoterapia, per il recupero e l'integrazione degli invalidi del lavoro in ogni settore della vita sociale;
 - c) iniziative dirette ad assicurare il diritto al reinserimento lavorativo post infortunio, malattia o mutilazione, con particolare riguardo alla formazione e rieducazione professionale; attività di studio, ricerca e indagine finalizzate all'efficientamento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni,;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; ;
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) tutela e assistenza gratuita per i soci, le vedove e gli orfani nelle controversie in materia di collocamento obbligatorio;
 - b) fornisce consulenza medico-legale gratuita nelle pratiche di infortunio e malattia professionale;
 - c) stimola provvedimenti legislativi ai vari livelli istituzionali;
 - d) promuove iniziative a favore della categoria nel campo della formazione, organizzazione e partecipazione a ricerche e dibattiti di interesse nazionale o internazionale;
 - e) sviluppa una coscienza antinfortunistica denunciando ogni violazione alla norma sulla prevenzione e igiene del lavoro;
 - f) favorisce la realizzazione di cooperative sociali per la gestione dei servizi sociali, ricreativi e sportivi;
 - g) L'Associazione, per il conseguimento dei suoi obiettivi, può aderire a federazioni e confederazioni di secondo livello fra associazioni nazionali ed internazionali di tutela dei diritti e rappresentanza di categorie di disabili o di soggetti fragili e/o in condizioni di marginalità sociale;
 - h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

Gli associati sono classificati secondo le seguenti categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci aggregati;
- d) soci ad honorem;
- e) soci sostenitori.

- soci fondatori: coloro che hanno ideato e costituito l'Associazione;

- soci ordinari: gli invalidi del lavoro o per servizio, le vedove dei caduti sul lavoro, indennizzati in rendita o liquidati in capitale dai rispettivi enti gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

- soci aggregati: gli orfani dai 14 ai 26 anni compiuti, nonché gli orfani e i figli permanentemente invalidi al lavoro anche maggiorenni di età.

- soci ad honorem: persone fisiche e giuridiche, che si siano rese particolarmente benemerite nel campo della sicurezza del lavoro o che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera verso l'attività dell'Associazione; il riconoscimento di tale benemerenzza avviene con deliberazione del Comitato Centrale, su proposta del Presidente Nazionale.

- soci sostenitori: tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali e associativi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I soci hanno, indistintamente, capacità elettorale, attiva e passiva, come da regolamentazione interna e sono tenuti al pagamento della quota sociale nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea ordinaria.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione o tramite trasmissione di apposita delega di rappresentanza e trattenuta diretta della quota associativa sulla rendita risarcitoria erogata dall'INA.I.L., ove costituita. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante

apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività associativa in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto dello Statuto, delle linee programmatiche e determinazioni adottate nelle forme dovute.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutarî, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Essendo l'Associazione composta da più di 500 associati, è ammesso un massimo di cinque deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, ha diritto di voto e di elettorato attivo. Gli associati minorenni sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto; perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **DPTLCU74R66L103K** Sesso **F**

Cognome **DI PATRIZIO**
Nome **LUCIA**
Luogo di nascita **TERAMO**
Data di scadenza **12/12/2025**
Provincia **TE**
Data di nascita **26/10/1974**

DATA REGIONALE DEI SERVIZI



Cognome **DI PATRIZIO**
Nome **LUCIA**
nato il **26-10-1974**
(atto n. **1089** p. **1** s. A **1974**)
a **TERAMO (TE)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **TORRICELLA SICURA (TE)**
Via **FRAZIONE COLLE FIORITO 13**
Stato civile.....
Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **167**
Capelli **Castani**
Occhi **Castani**
Segni particolari **N.N.**

Firma del titolare *Lucia Di Patrizio*
TORRICELLA SICURA // **02-12-2014**
Impronta del dito indice sinistro
(DI RENZO LANDRO)

IT

DI PATRIZIO
LUCIA
DPTLCU74R66L103K SSN-MIN SALUTE - 500001
80380001300302203270

Scadenza **26-10-2024**
Diritti **5,00**

AU 8517364

IPZS spa - GCV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
TORRICELLA SICURA

CARTA D'IDENTITA'
N° AU 8517364
DI
DI PATRIZIO LUCIA